

Modulo di eLearning sul Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

CBAM nel settore elettrico

Temi di apprendimento del corso

Questo corso di eLearning dedicato al CBAM nel settore dell'energia elettrica offre un'esplorazione completa del Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), in particolare nel contesto dell'industria dell'energia elettrica.

Al termine di questo corso, il partecipante comprenderà gli aspetti generali del CBAM, i criteri specifici del settore dell'energia elettrica, i requisiti di misurazione e reporting delle emissioni e il sistema IT. Sarà ben equipaggiato per affrontare le sfide e le opportunità presentate dal CBAM nell'industria dell'energia elettrica e per rispettare gli obblighi di legge.

Ecco un breve e utile riepilogo delle informazioni più importanti del modulo:

1. Introduzione

1.1 Lo sapevi?

Il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), è uno strumento attuato dall'Unione Europea per affrontare il rischio della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L'UE nutre l'ambizione di diventare climate neutral entro il 2050 e il CBAM mirerà ad assicurare che le merci importate siano soggette a un prezzo del carbonio equivalente a quello della produzione interna dell'UE.

Il CBAM interessa il settore dell'energia elettrica imponendo un prezzo alle emissioni associate all'energia elettrica prodotta in Paesi extra-UE e **importata nell'UE**. L'obiettivo è incoraggiare pratiche sostenibili e ridurre l'impronta di carbonio.

Per gli importatori di energia elettrica, la conformità al CBAM comporta inizialmente il reporting delle emissioni dirette associate alla produzione di energia elettrica nelle merci importate da Paesi terzi su base trimestrale, partendo dalle informazioni dei fornitori. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2026, gli importatori di energia elettrica dovranno acquistare certificati CBAM per le emissioni dell'energia elettrica importata, proprio come avviene nel Sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE.

In ogni caso, questi costi possono essere ridotti al minimo scegliendo fornitori che hanno implementato pratiche sostenibili e ridotto le loro emissioni di carbonio.

Nel complesso, il CBAM offre al settore dell'energia elettrica l'opportunità di abbracciare la sostenibilità e di contribuire alla tutela dell'ambiente, posizionando le aziende come attori socialmente responsabili e attenti all'ambiente nel mercato.

1.2 Obiettivi d'apprendimento

Il corso si rivolge a tutti coloro che gestiscono o controllano impianti di produzione in Paesi terzi, agli importatori, ai rappresentanti doganali indiretti (che agiscono come dichiaranti addetti al reporting), ai partner commerciali e alle autorità competenti o a chiunque abbia bisogno di comprendere e lavorare con gli obblighi CBAM nel settore dell'energia elettrica.

Al termine di questo corso, avrai raggiunto i seguenti obiettivi di apprendimento:

- Comprendere gli aspetti generali del CBAM e le regole per i dichiaranti addetti al reporting.
- Comprendere i principali criteri per il CBAM nel settore dell'energia elettrica, comprese le emissioni rilevanti e la formula per calcolare le emissioni incorporate specifiche.
- Essere in grado di calcolare la formula delle emissioni incorporate specifiche nel periodo transitorio.

- Comprendere i requisiti di reporting e le modalità di applicazione nel sistema IT (registro transitorio CBAM).
- Dimostrare sicurezza e competenza nell'uso del Registro transitorio CBAM.

2 Aspetti generali del CBAM

2.1 Panoramica

L'Unione Europea ha adottato il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per sostenere l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Il CBAM lavorerà insieme ad altre misure del "Fit for 55 package" e ridurrà il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio mentre l'UE mira al raggiungimento dei suoi obiettivi climatici.

Rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

Si verifica una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio quando le imprese spostano la produzione ad alta intensità di carbonio dall'UE verso Paesi in cui sono in vigore politiche climatiche meno severe rispetto all'UE, oppure quando i prodotti dell'UE vengono sostituiti da importazioni a più alta intensità di carbonio. Il CBAM mira a sostituire gradualmente le misure esistenti volte a prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare l'assegnazione di quote di emissioni gratuite ai sensi del Sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) dell'UE. L'obiettivo è quello di stabilire un prezzo del carbonio equivalente sia per la produzione interna che per quella importata di merci specifiche.

Settori

Il CBAM si applicherà ai seguenti settori: alluminio, cemento, energia elettrica, fertilizzanti, idrogeno e siderurgia. Durante il periodo transitorio, il reporting per questi settori comprende sia le emissioni dirette che quelle indirette, ad eccezione dell'energia elettrica, che include sono le emissioni dirette.

Certificati

Ogni anno, dal 1° gennaio 2026, i dichiaranti CBAM autorizzati (gli importatori o i rappresentanti doganali indiretti) dovranno acquistare e restituire i certificati CBAM che corrispondono alle emissioni incorporate nelle merci importate. La Commissione europea calcolerà il prezzo dei certificati CBAM in base al prezzo medio settimanale delle aste ETS. Ciò garantisce che i certificati CBAM rimangano strettamente allineati al prezzo delle quote ETS. Questo approccio, inoltre, mantiene un sistema gestibile per le autorità amministrative che supervisionano il processo. Tuttavia, per ora è sufficiente fornire informazioni sulle emissioni.

2.2 Cronologia

Fase transitoria: Ottobre 2023 - Dicembre 2025

Il CBAM si concentra solo sul monitoraggio e sul reporting. Non richiede adeguamenti finanziari, né la necessità di acquistare i certificati. L'obiettivo consiste nell'implementazione del meccanismo fluida e senza interruzioni. Gli importatori di merci CBAM, o i rappresentanti doganali nominati, devono inviare una relazione CBAM trimestrale indicando le emissioni incorporate

associate alle merci importate, nonché eventuali costi del carbonio dovuti. Per prepararsi alla fase successiva alla transizione, è possibile richiedere di diventare un dichiarante CBAM autorizzato a partire dal 1° gennaio 2025. Le domande devono essere inviate nello Stato membro dello stabilimento.

Revisione e ampliamento dell'ambito di applicazione: 2025

La Commissione europea utilizzerà le informazioni comunicate per l'analisi generale e la revisione del CBAM. Le conclusioni saranno presentate in relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio prima della fine del periodo transitorio. Queste relazioni analizzeranno diversi argomenti sulle implicazioni, l'attuazione e il funzionamento del CBAM. Ciò include la possibilità di estendere il campo di applicazione ad altre merci, specificando la metodologia e i progressi compiuti nelle discussioni internazionali.

Fase successiva alla transizione: 2026 - 2034

Dal 1° gennaio 2026, solo i dichiaranti CBAM autorizzati potranno importare merci CBAM nell'Unione Europea. I dichiaranti CBAM autorizzati dovranno acquistare i certificati CBAM corrispondenti alle emissioni delle merci importate. Per assicurare la coerenza con l'ETS, i certificati CBAM sono introdotti gradualmente e in linea con la graduale eliminazione delle quote gratuite nell'ETS.

2.3 Regole per i rappresentanti

Come fanno gli importatori a sapere chi è il responsabile degli obblighi di reporting?


Il caso di importazione propria, ovvero gli importatori non sono rappresentati da altri, o di ricorso a un rappresentante diretto, l'importatore deve essere il dichiarante addetto al reporting. Tieni presente che la rappresentanza doganale diretta non è possibile se l'importatore si trova al di fuori dell'UE.

Se l'importatore si avvale di un rappresentante doganale indiretto, questo è il responsabile degli obblighi di reporting. In questo caso il rappresentante doganale indiretto è il dichiarante addetto al reporting.



2.4 Interazioni tra i dichiaranti addetti al reporting e i funzionari

Durante la fase transitoria del CBAM, non è previsto un processo di autorizzazione specifico. Si applica invece una procedura semplificata per facilitare le fasi iniziali dell'implementazione del CBAM. Questa fase transitoria è stata pensata per fornire alle parti interessate il tempo di adeguarsi e prepararsi alla piena conformità ai requisiti del CBAM.



Operatori nei Paesi terzi

Gli operatori raccolgono e forniscono i dati necessari relativi alle emissioni dirette e indirette associate alle merci importate. Questi dati includono informazioni sui processi di produzione, sulle emissioni incorporate specifiche e su altri fattori rilevanti.

Dichiaranti addetti al reporting

I dichiaranti addetti al reporting sono responsabili della compilazione e dell'invio delle relazioni CBAM. Possono ricevere i dati dagli operatori. Analizzano ed elaborano i dati per assicurarne l'accuratezza e la conformità ai requisiti CBAM. Le relazioni CBAM vengono quindi presentate alla Commissione europea.

Autorità doganali

Le autorità doganali forniranno automaticamente informazioni ai dichiaranti addetti al reporting per assicurare che questi abbiano una chiara comprensione dei loro obblighi. Inoltre, le autorità doganali collaborano con la Commissione europea condividendo informazioni accurate e dettagliate sulle importazioni, comprese le dichiarazioni doganali e i relativi dati CBAM.

Commissione europea

Una volta che la Commissione europea riceve ed esamina le relazioni CBAM inviate dai dichiaranti addetti al reporting, ha luogo un processo di comunicazione con le autorità competenti. Questo processo durante il periodo di transizione contribuirà a migliorare l'attuazione del CBAM nel periodo definitivo. Inoltre, lo scambio di dati con le autorità doganali consente alla Commissione europea di monitorare l'attuazione del CBAM, verificarne la conformità e valutarne l'efficacia.

Autorità competenti

Durante il periodo transitorio, le autorità competenti effettuano verifiche e forniscono ai dichiaranti un feedback sulle relazioni CBAM. Questo serve a chiarire eventuali problemi, a risolvere le discrepanze e ad assicurare la conformità ai requisiti del CBAM. A partire dal 2025 consegneranno l'autorizzazione per diventare dichiaranti autorizzati CBAM.

3 La metodologia CBAM nel settore dell'energia elettrica

3.1 Calcolo delle emissioni incorporate nell'energia elettrica come merce

3.1.1 Quali aspetti del settore dell'energia elettrica saranno interessati da CBAM?

Per l'energia elettrica come merce CBAM, è prevista solo una categoria merceologica aggregata, a cui è associato un gas a effetto serra (GHG) primario.

Le categorie merceologiche aggregate si riferiscono alle merci raggruppate in base a caratteristiche simili. Queste categorie sono state create per semplificare l'amministrazione e l'implementazione del CBAM. Aniché valutare e monitorare le merci singolarmente, in base ai codici NC, le merci all'interno della stessa categoria merceologica aggregata sono trattate e valutate collettivamente. Per l'energia elettrica come merce CBAM, esiste un solo codice NC e quindi anche una categoria merceologica aggregata.


I **gas a effetto serra** che devono essere monitorati sono stati definiti in base alle attività e alle emissioni dei gas a effetto serra riportati negli Allegati I della [Direttiva 2003/87/CE](#). Nel settore dell'energia elettrica, solo il biossido di carbonio (CO₂) è rilevante, essendo il principale gas a effetto serra emesso durante la produzione di energia elettrica.

La **Nomenclatura Combinata** (NC) si presenta sotto forma di catalogo organizzato che codifica le merci oggetto di commercio e tiene conto delle caratteristiche specifiche delle merci in questione, in particolare: il tipo di prodotto, la sua composizione, la sua funzione e il modo in cui è presentato o confezionato.

Codice NC	Categoria merceologica aggregata	Gas a effetto serra
Energia elettrica		
2716 00 00 - Energia elettrica	Energia elettrica	Biossido di carbonio

3.1.2 Emissioni incorporate nel settore dell'energia elettrica

Ecco una panoramica delle emissioni da monitorare e comunicare ai sensi del CBAM nel settore dell'energia elettrica.



Emissioni dirette

Per stabilire le emissioni incorporate di energia elettrica come merci importate, si applicano solo le emissioni dirette. Le emissioni dirette sono emissioni di gas a effetto serra rilasciate direttamente durante il processo di produzione a livello di impianto, incluse le emissioni di CO₂ derivanti dalla combustione e dall'utilizzo di materie prime.

L'energia elettrica importata nell'UE

Per queste emissioni, è necessario monitorare la quantità di energia elettrica importata nell'UE. Le emissioni incorporate sono calcolate moltiplicando la quantità di energia elettrica per il rispettivo fattore di emissione.

Per il calcolo delle emissioni dell'energia elettrica come merce CBAM, i valori predefiniti dei fattori di emissione sono la regola principale durante il periodo transitorio, anche se è possibile per i dichiaranti comunicare le effettive emissioni incorporate.

3.1.3 L'energia elettrica come merce importata nell'UE

Le caratteristiche fisiche dell'energia elettrica giustificano un approccio diverso ai sensi del CBAM rispetto ad altre merci. Quando l'energia elettrica è importata nell'UE come merce a sé stante (e non è inclusa nelle emissioni indirette di una merce materiale), si applicano regole specifiche. In primo luogo, si tiene conto solo delle emissioni dirette. In secondo luogo, i valori predefiniti per il fattore di emissione sono utilizzati come regola per calcolare le emissioni incorporate, anziché le emissioni effettive.



• **Emissioni dirette**

- I **valori predefiniti** per il fattore di emissione vengono utilizzati come regola per il calcolo delle emissioni incorporate

Per l'energia elettrica come merce importata, il dichiarante addetto al reporting comunica le seguenti informazioni:

- il fattore di emissione utilizzato per l'energia elettrica, espresso in tonnellate di CO₂ e per megawatt/ora (MWh).
- la sorgente dei dati o il metodo utilizzato per determinare il fattore di emissione dell'energia elettrica.

Per produrre energia elettrica, il livello di attività si riferisce all'energia elettrica netta che esce dai limiti del sistema della centrale elettrica o dell'unità di cogenerazione, dopo aver sottratto l'energia elettrica consumata internamente.




Il **Dichiarante addetto al reporting** comunicherà:

- il fattore di emissione utilizzato per l'energia elettrica, espresso in tonnellate di CO₂ e per megawatt/ora (MWh);
- le sorgenti dei dati o il metodo utilizzato per determinare il fattore di emissione dell'energia elettrica.

In genere si dovrebbero utilizzare valori predefiniti, ma è possibile applicare le emissioni incorporate effettive in condizioni chiaramente specificate. Il commercio di energia elettrica è diverso da quello di altre merci, in particolare perché viene scambiata attraverso reti elettriche interconnesse, utilizzando borse dell'energia elettrica e forme specifiche di commercio. Il market coupling è una forma specifica e densamente regolamentata di commercio di energia elettrica che consente l'aggregazione di offerte e rilanci tra i Paesi interessati.

Le importazioni di energia elettrica da Paesi che non fanno parte dell'UE sono coperte dal CBAM. Queste importazioni non sono coperte dal CBAM se il mercato dell'energia elettrica del Paese extra-UE è integrato al mercato interno dell'UE mediante market coupling.

Questa esenzione si applica solo se non è possibile trovare una soluzione tecnica per applicare il CBAM a queste importazioni e se le importazioni sono conformi alle condizioni indicate nell'Articolo 2.7 del regolamento CBAM.




L'**energia elettrica** viene scambiata attraverso reti elettriche interconnesse, utilizzando borse dell'energia e forme specifiche di trading.

3.2 Raccolta dei dati

3.2.1 Emissioni da monitorare durante il periodo transitorio

L'importatore dell'UE o il suo rappresentante è obbligato a comunicare le emissioni con gas a effetto serra incorporate nelle merci importate. Ricevono i dati dall'impianto del Paese terzo, che effettua il monitoraggio e i calcoli in una relazione primaria. Nel caso del settore dell'energia elettrica, devono essere monitorate solo le emissioni dirette durante il periodo transitorio.



Scope 1 - Emissioni dirette:

Le emissioni dirette si riferiscono alle emissioni di gas a effetto serra rilasciate direttamente durante la produzione a livello di impianto. L'attenzione si concentra sul biossido di carbonio (CO₂), il gas a effetto serra più significativo nella produzione di energia elettrica. Può essere prodotto da qualsiasi emissione di combustione e dalle emissioni di processo derivanti dal trattamento dei gas di scarico. Nel settore dell'energia elettrica, le emissioni dirette sono rilevanti se si applicano le emissioni incorporate effettive e non i valori predefiniti.

Nell'ambito del CBAM, le emissioni dirette includono anche le emissioni derivanti dalla produzione di riscaldamento o raffreddamento, indipendentemente dal luogo in cui vengono prodotte. In altri contesti, queste emissioni rientrano nella categoria delle emissioni di Scope 2.

3.2.2 Metodologie per il monitoraggio e la quantificazione del fattore di emissione di CO₂

Il fattore di emissione di CO₂ è il risultato della divisione dei dati sulle emissioni di CO₂ del settore dell'energia elettrica per la produzione lorda di energia elettrica basata su combustibili fossili nella relativa area geografica. Il fattore di emissione per il calcolo delle emissioni incorporate specifiche effettive di energia elettrica è stabilito come segue.

1. Fattore di emissione di CO₂ basato su valori predefiniti specifici

Si utilizza il **valore predefinito specifico per un Paese terzo**, un gruppo di Paesi terzi o una regione all'interno di un Paese terzo, come fattore di emissione di CO₂ pertinente. Questi fattori di emissione di CO₂ sono basati sui dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) e forniti dalla Commissione.

2. Fattore di emissione di CO₂ dell'UE

Quando **non sono disponibili valori predefiniti specifici**, il fattore di emissione di CO₂ nell'UE si basa sui dati dell'AIE e sarà fornito dalla Commissione nel registro transitorio CBAM.

3. Fattore di emissione di CO₂ basato su dati attendibili dimostrati dal dichiarante addetto al reporting

Questo fattore può essere applicato quando il dichiarante addetto al reporting dimostra che il fattore di emissione di CO₂ nel Paese terzo da cui viene importata l'energia elettrica è inferiore ai valori conformi al fattore di emissione di CO₂ in base ai valori predefiniti specifici e al fattore di emissione di CO₂ dell'UE.

Il dichiarante addetto al reporting deve presentare prove sufficienti, basate su informazioni ufficiali e pubbliche, per calcolare il fattore di emissione di CO₂ annuale in base alla tecnologia di combustibile fossile e alla rispettiva produzione lorda di energia elettrica nel Paese terzo che esporta energia elettrica nell'UE.

Il dichiarante addetto al reporting calcolerà quindi il fattore di emissione di CO₂ come media mobile di cinque anni a partire dall'anno in corso meno due (media ponderata del fattore di emissione di CO₂ per il periodo di cinque anni che termina due anni prima della dichiarazione).

Questa quantificazione del fattore di emissione di CO₂ mira a riflettere l'impatto delle politiche di decarbonizzazione, come l'aumento della produzione di energia rinnovabile e le condizioni climatiche, in particolare negli anni freddi.

4. Fattore di emissione di CO₂ basato sulle emissioni effettive di CO₂ dell'impianto

Il dichiarante addetto al reporting può applicare le emissioni incorporate effettive (anziché i valori predefiniti) per il calcolo delle emissioni incorporate dell'energia elettrica importata, se il calcolo si basa sui dati determinati dal produttore di energia elettrica (calcolati utilizzando il fattore di emissione di CO₂ basato su dati affidabili) e se sono soddisfatti i seguenti criteri cumulativi:

- a) la quantità di energia elettrica è coperta da un accordo di acquisto di energia elettrica tra il dichiarante addetto al reporting e un produttore di energia elettrica situato in un Paese terzo.
- b) l'impianto di produzione di energia elettrica è collegato direttamente al sistema di trasmissione dell'Unione o può essere dimostrato che, al momento dell'esportazione, non vi era alcuna congestione fisica della rete in alcun punto della rete tra l'impianto e il sistema di trasmissione dell'Unione.
- c) l'impianto di produzione di energia elettrica non emette più di 550 grammi di CO₂ di origine fossile per chilowatt/ora di energia elettrica prodotto.

- d) la quantità di energia elettrica è stata stabilmente assegnata alla capacità di interconnessione assegnata da tutti gli operatori di sistemi di trasmissione responsabili nel Paese di origine, di destinazione e, se del caso, in ciascun Paese di transito. La capacità nominale e la produzione di energia elettrica dell'impianto si riferiscono allo stesso periodo di tempo (non più di un'ora).
- e) il rispetto dei criteri di cui sopra è certificato da un verificatore accreditato che riceve con cadenza almeno mensile relazioni intermedie che dimostrano in che modo tali criteri sono soddisfatti.

3.3 Calcolo delle emissioni incorporate specifiche nel settore dell'energia elettrica

La formula per il calcolo delle emissioni incorporate specifiche nel settore dell'energia elettrica è la seguente:

Emissioni incorporate specifiche = (Emissioni totali di CO₂ dalla produzione di energia elettrica) / (Produzione totale di energia elettrica)

- Il numeratore, "Emissioni totali di CO₂ dalla produzione di energia elettrica", rappresenta la somma delle emissioni di biossido di carbonio (CO₂) rilasciate durante l'intero processo di produzione di energia elettrica.
- Il denominatore, "Produzione totale di energia elettrica", si riferisce alla quantità complessiva di energia elettrica prodotta in un determinato periodo. Di solito viene misurato in megawatt e rappresenta la quantità totale di energia elettrica prodotta in quel periodo.

Dividendo il totale delle emissioni di CO₂ dalla produzione di energia elettrica per il totale della produzione di energia elettrica, la formula fornisce una misura delle emissioni incorporate specifiche, che indica la quantità di CO₂ emessa per unità di energia elettrica prodotte e aiuta a valutare le emissioni di carbonio associate alla produzione di energia elettrica.

È importante notare che la determinazione delle emissioni dirette e per l'energia elettrica richiede metodologie più complete che sono illustrate in dettaglio nei Documenti guida e nel Modello di comunicazione.

4 Reporting nel registro transitorio CBAM

4.1 Obblighi di reporting rilevanti durante la fase transitoria

Requisiti informativi relativi all'energia elettrica importata nell'UE:

- quantità di energia elettrica importata
- Paese di origine
- emissioni dirette

Calendario di reporting:


- Da ottobre 2023 a dicembre 2025, inviare relazioni trimestrali
- La prima relazione CBAM è prevista entro il 31 gennaio 2024
- Le prime due relazioni possono essere modificate e corrette fino a luglio 2024

Vantaggi della raccolta dati:

1. contribuisce a perfezionare la metodologia di reporting e di calcolo dei valori predefiniti
2. integra i meccanismi di tariffazione del carbonio applicati nei Paesi terzi
3. affronta qualsiasi difficoltà incontrata dai dichiaranti addetti al reporting
4. assicura che il sistema sia il più semplice possibile per l'utente

4.2 Introduzione del Registro transitorio CBAM

Nota: per capire come accedere al registro transitorio CBAM, consulta il corso [Gestione uniforme degli utenti e firma digitale \(UUM&DS\)](#)



My quarterly reports

In questa schermata vengono visualizzate tutte le relazioni aperte e chiuse. Qui è inoltre possibile creare nuove relazioni o rettificare quelle precedenti.

Impianti

L'“impianto” è la struttura fisica o lo stabilimento industriale che svolge specifici processi di produzione. Può trattarsi di uno stabilimento di produzione, di una centrale elettrica o di qualsiasi struttura coinvolta in attività disciplinate dal CBAM. Ad esempio, nel settore dell'energia elettrica, un impianto è una centrale elettrica. In questa schermata è possibile creare un registro degli impianti da cui si importano le merci, in modo da poterli consultare facilmente quando si invia una nuova relazione. In questo modo risparmierai tempo, poiché la maggior parte delle informazioni sarà compilata automaticamente.

Operatori

L'“Operatore” o “Operatore dell'impianto” è il soggetto responsabile della gestione dell'impianto e dell'esecuzione dei processi di produzione. Sono responsabili del rispetto del monitoraggio e del reporting delle emissioni e di altri requisiti CBAM associati alla produzione di merci all'interno dell'impianto. Nel settore dell'energia elettrica, l'operatore dell'impianto è la società che gestisce l'impianto di produzione del energia elettrica. In questa schermata è possibile creare un registro degli operatori associati agli impianti da cui si importano le merci, in modo da poterli consultare facilmente quando si invia una nuova relazione. In questo modo risparmierai tempo, poiché la maggior parte delle informazioni sarà compilata automaticamente.

I miei importatori

In questa schermata è possibile visualizzare l'elenco degli importatori e accedere ai loro profili.

Informazioni sul mio profilo

In questa schermata puoi visualizzare i dettagli del profilo, tuttavia non è possibile modificare le informazioni.

4.3 Reporting nel registro transitorio CBAM

Per vedere la demo, fai riferimento al corso.

Ricorda che questo è solo un breve e utile riepilogo dei temi più importanti del corso. Solo la legislazione dell'Unione europea pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea è considerata autentica. La Commissione non accetta alcun tipo di responsabilità o di obbligo in relazione alla formazione.



Publications Office
of the European Union

ISBN
DOI:
KI

© European Union, 2023

Reuse of this document is allowed, provided appropriate credit is given and any changes are indicated (Creative Commons Attribution 4.0 International license). For any use or reproduction of elements that are not owned by the EU, permission may need to be sought directly from the respective right holders.
All images © European Union, unless otherwise stated – all rights reserved.